

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
653/2016/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI
CLIENTI FINALI DEL SISTEMA ELETTRICO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

10 novembre 2016

Premessa

Nei mesi successivi alla data di entrata in vigore del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) è stata evidenziata all’Autorità, anche da parte degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane nell’ambito delle proprie verifiche ispettive, l’esistenza di soggetti, potenziali clienti finali, non noti al sistema elettrico e non titolari di un propria fornitura di energia elettrica. Si tratta, ad esempio, di più clienti finali che attualmente condividono un unico POD (senza rientrare nelle configurazioni per le quali ciò è consentito) e per i quali non è stata manifestata la richiesta di costituire un Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC), oppure clienti finali non visibili poiché sottesi a un altro cliente finale (dal quale vengono alimentati) a sua volta connesso a una rete pubblica o privata.

Sono altresì pervenute alcune segnalazioni relative a situazioni particolari che non sono state analizzate ai fini della definizione di unità di consumo.

In particolare, con il presente documento per la consultazione:

- a) viene definita una data entro cui i clienti finali “nascosti” possano richiedere la propria regolarizzazione senza incorrere in penali o sanzioni concedendo, per coerenza, una proroga per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal TISDC in relazione ai Sistemi di Distribuzione Chiusi diversi dalle Reti Interne di Utente (ASDC);*
- b) vengono espone le modalità di calcolo e di recupero degli importi relativi alle componenti tariffarie non pagate dai clienti finali “nascosti”.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell’Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **12 dicembre 2016**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Piazza Cavour, n. 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.351/608

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Finalità del documento per la consultazione

Il presente documento per la consultazione si pone l'obiettivo di:

- a) definire una data entro cui i clienti finali “nascosti” possano richiedere la propria regolarizzazione senza incorrere in penali o sanzioni e, coerentemente, valutare la possibilità di concedere una proroga per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel (di seguito: Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC) in relazione al censimento e alla regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) diversi dalle Reti Interne di Utenza – RIU (di seguito: ASDC);
- b) esporre le modalità di calcolo e di recupero degli importi relativi alle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione e alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema non pagati dai clienti finali “nascosti”.

Gli orientamenti nel seguito esposti derivano dalle osservazioni pervenute durante i primi mesi dalla pubblicazione del TISDC. Tale provvedimento, insieme all'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel (di seguito: Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC), ha infatti completato il quadro regolatorio in materia di configurazioni di rete private, dandone un quadro dettagliato e avviando la razionalizzazione delle realtà esistenti affinché siano correttamente inquadrare nell'attuale contesto normativo e regolatorio.

2. Identificazione dei clienti finali “nascosti” e proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi in relazione agli ASDC

Nei mesi scorsi è stata evidenziata all'Autorità, anche da parte degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie verifiche ispettive, l'esistenza di soggetti, potenziali clienti finali¹, non noti al sistema elettrico e non titolari di un proprio punto di prelievo. Si tratta, ad esempio, di più clienti finali che attualmente condividono un unico POD (senza rientrare nelle configurazioni per le quali ciò è consentito, come nel seguito meglio evidenziato) e per i quali non è stata presentata la richiesta di costituire un SDC, oppure clienti finali “non visibili” poiché sottesi a un altro cliente finale (dal quale vengono alimentati) a sua volta connesso a una rete pubblica o privata.

Tali soggetti sono a tutti gli effetti clienti finali “nascosti”, cioè clienti finali a cui è attribuita un'unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

¹ Ai sensi della normativa e della regolazione vigenti, un cliente finale è persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private.

Prima di presentare gli orientamenti dell’Autorità, occorre riassumere le disposizioni regolatorie attualmente vigenti finalizzate a identificare i clienti finali del settore elettrico.

L’Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni o TIC) prevede che gli impianti elettrici dei clienti finali siano in generale connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatte salve le pompe di calore elettriche e le ricariche dei veicoli elettrici per le quali la medesima unità immobiliare può presentare più punti di connessione.

Il TISSPC prima e il TISDC poi, al fine di identificare i clienti finali, hanno meglio precisato il concetto di “unità di consumo”. Essa è l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l’insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle catastali contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
- sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC (installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente per l’alimentazione di pompe di calore elettriche e destinati esclusivamente all’alimentazione privata di veicoli elettrici) o di cui al comma 9.1 del TISSPC (connessione, per particolari esigenze di esercizio, di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo alla rete tramite più punti di connessione), per i quali la medesima unità di consumo può presentare più punti di connessione.

Le disposizioni regolatorie sopra richiamate individuano, pertanto, l’unità immobiliare (comprensiva delle relative pertinenze) come l’elemento minimo per identificare l’unità di consumo e, quindi, il cliente finale del sistema elettrico. Qualora fossero presenti più soggetti all’interno della medesima unità immobiliare e qualora l’acatastamento risulti corretto, si identifica comunque un’unica unità di consumo e un unico cliente finale.

Infine, solo nel caso di Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utente di tipo A (SESEU-A)² e di tipo C (SESEU-C – qualifica, quest’ultima, ormai priva di effetti)², nonché nel caso di Altri Sistemi di AutoProduzione (ASAP)² e Altri Sistemi Esistenti (ASE)², nel rispetto delle relative definizioni di cui al TISSPC, è possibile che più unità di consumo condividano il medesimo punto di connessione alla rete elettrica e

² Si veda, al riguardo, il TISSPC.

il relativo codice POD. Per ulteriori informazioni in merito alle unità di consumo si rimanda alle FAQ relative al TISSPC, sezione H³.

Poiché il TISDC ha recentemente completato il quadro regolatorio consentendo una generale razionalizzazione delle configurazioni impiantistiche che caratterizzano il sistema elettrico, tuttora in corso, si ritiene opportuno definire una tempistica entro la quale i clienti finali “nascosti” non già titolari di POD ovvero non rientranti in SEU, SEESEU, ASAP o ASE ovvero non facenti parte di RIU possano richiedere la “regolarizzazione” della propria posizione, in conformità alla regolazione vigente, senza incorrere in penali o sanzioni.

L’Autorità ritiene che tale data possa essere il 30 settembre 2017.

Coerentemente con quanto sinora esposto, poiché i clienti finali “nascosti” con elevata probabilità potrebbero avere i requisiti per costituire un ASDC, si ritiene opportuno differire la data a decorrere dalla quale troverebbe applicazione il TISDC in relazione agli ASDC, per consentire l’eventuale richiesta di qualifica, qualora ne ricorressero le caratteristiche⁴ (si rimanda, al riguardo, al TISDC).

Pertanto si ritiene che l’applicazione del TISDC agli ASDC debba essere posticipata alla data dell’1 ottobre 2017, rispetto a quella attualmente prevista dell’1 gennaio 2017. Fino a tale data gli ASDC già esistenti continuano a essere gestiti con le medesime modalità precedenti all’entrata in vigore del TISDC, fermi restando i recuperi tariffari di cui al paragrafo 3.

Si evidenzia altresì che, qualora vi fossero configurazioni di rete che rispettino i requisiti per costituire un SDC, i relativi titolari possano richiedere in alternativa di ottenere tale qualifica ovvero ciascuno dei clienti finali possa richiedere una propria connessione al gestore di rete, secondo le modalità attualmente previste dalla regolazione vigente.

SI. Si ritiene opportuno prevedere la proroga di 9 mesi per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal TISDC in relazione agli ASDC? Se no, perché?

³ http://www.autorita.energia.it/allegati/faq/tisspc_faq.pdf.

⁴ Un sistema di distribuzione chiuso (SDC) è una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che non rifornisce clienti finali civili, a eccezione dei soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. Esempi di SDC sono le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, i porti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o i complessi industriali.

3. Recupero amministrativi degli importi non corrisposti relativi alle componenti tariffarie di trasporto e alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nel caso di clienti finali “nascosti”

I clienti finali “nascosti” potrebbero non aver versato correttamente, per il tramite del proprio venditore, le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché quelle a copertura degli oneri generali di sistema (sicuramente in relazione alle componenti fisse e, nel caso in cui vi fossero anche produttori direttamente collegati a più clienti finali “nascosti”, anche in relazione alle componenti variabili).

Occorre quindi che i clienti finali “nascosti” siano correttamente identificati all’interno del sistema elettrico. Ciò comporta che i clienti finali “nascosti” abbiano un proprio POD ovvero costituiscano un ASDC con altri clienti finali e/o produttori, qualora in possesso dei requisiti previsti dal TISDC.

Sulla base di quanto finora detto, si ritiene opportuno che ogni cliente finale “nascosto”:

- a) qualora presenti una auto-dichiarazione in tal senso entro il 30 settembre 2017, sia tenuto a corrispondere a Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) gli importi precedentemente non versati, inerenti alle sole componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, senza ulteriori maggiorazioni, sulla base di calcoli effettuati dalla medesima CSEA. Ciò sul presupposto, già esposto nel paragrafo 2, che la disciplina in materia è stata completata solo recentemente con la regolazione dei SDC e con i propri successivi provvedimenti attuativi;
- b) qualora sia individuato successivamente al 30 settembre 2017, sia tenuto a corrispondere a CSEA tutti gli importi precedentemente non versati afferenti (i) alle tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché (ii) alle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema maggiorati del 30%, sulla base dei calcoli effettuati dalla medesima CSEA.

Oltre a evidenti esigenze di semplificazione nella loro gestione amministrativa, i recuperi descritti alle precedenti lettere a) e b) sono effettuati direttamente presso i clienti finali “nascosti” anche in ragione del fatto che sono tali clienti finali ad aver utilizzato la rete elettrica per prelevare l’energia elettrica (energia elettrica che hanno eventualmente acquistato da altri soggetti, senza peraltro che questi ultimi avessero contrattualizzato per conto dei primi il servizio di trasporto e di dispacciamento).

Inoltre, si ritiene che gli importi dovuti dai predetti clienti finali “nascosti” debbano essere riscossi a decorrere dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09 che ha consolidato il quadro normativo vigente in materia di applicazione delle componenti tariffarie).

Si noti che l’eventuale richiesta da parte di chi abbia interesse, entro il 30 settembre 2017, di ottenere la qualifica di ASDC per le reti che ne rispettino i requisiti distintivi avrebbe gli stessi effetti tariffari, in relazione al periodo pregresso decorrente dal 15 agosto 2009, delineati alla precedente lettera a). Si evidenzia a riguardo che l’inclusione di una rete privata nel novero degli ASDC presuppone la gestione di una rete elettrica, in luogo del gestore di rete concessionario.

Infine, l'individuazione dei clienti finali "nascosti" potrebbe avvenire sia per auto-segnalazione degli stessi al gestore della rete a cui sono connessi e a CSEA sia a seguito di verifica da parte dei gestori di rete ovvero dell'Agenzia delle Dogane.

S2. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito al recupero amministrativo degli importi non pagati dai clienti finali "nascosti" relativamente alle componenti tariffarie?

S3. Si ritiene opportuno individuare anche per gli ASE² e gli ASAP² il 30 settembre 2017 (scadenza di cui alla lettera a)) come data ultima per manifestarsi a CSEA senza incorrere in penali, prevedendo l'applicazione della medesima penale di cui alla lettera b) agli ASE e ASAP che si manifesteranno o verranno individuati successivamente a tale scadenza? Gli ASE e gli ASAP, infatti, non avendo benefici tariffari, potrebbero non avere alcun interesse a manifestarsi. Naturalmente, nel caso di ASE e ASAP, rimane ferma la regolazione prevista dal TISSPC.